

STATUTO



"ASSOCIAZIONE MUSICALE ARMONIE D'ARGENTO ETS - ODV"

ART. 1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

E' costituito l'Ente di Terzo Settore denominato "ASSOCIAZIONE MUSICALE ARMONIE D'ARGENTO ETS - ODV" ai sensi del D.Lgs. del 3 Luglio 2017, n.117 e, per quanto non previsto, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione in quanto compatibili.

L'Associazione ha sede legale in L'Aquila, via S. Basilio n°6 e sede operativa presso l'abitazione del Presidente pro tempore. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati

ART. 2 – SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, non ha fini di lucro, è apolitica, apartitica ed aconfessionale.

Essa intende operare, in via esclusiva o principale, nel seguente settore di attività previsto nell'art. 5 D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 (lettera I):

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017;

In particolare l'Associazione, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, intende svolgere, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati o delle persone aderenti agli enti associativi, la seguente attività:

- a. promuovere lo studio e la diffusione della musica, della recitazione e del canto, particolarmente rivolto alle persone della terza età favorendo, tra l'altro, la formazione di un gruppo che effettui attività artistica e che sovrintenda anche alla realizzazione di eventi artistici di altri gruppi;
- b. organizzare e gestire incontri, manifestazioni, seminari e convegni, gite, ecc;
- c. promuovere, organizzare, realizzare e diffondere attività finalizzate alla creazione di opere artistiche, spettacoli e progetti culturali, artistici o ricreativi di interesse sociale.

L'Associazione, inoltre, potrà esercitare, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lsg 117/2017, attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di Amministrazione.

Le attività di cui ai commi precedenti è svolta dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei volontari associati in modo personale, spontaneo e gratuito. L'attività è svolta prevalentemente a favore di terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono solo essere rimborsate, dall'Associazione, le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione. Sono, in ogni caso, vietati i rimborsi spese di tipo forfetario. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente, autonomo o altro è incompatibile con la qualità di socio e volontario.

L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non potrà essere superiore al 50% del numero dei volontari.

L'Associazione, inoltre, potrà svolgere attività diverse da quelle indicate a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

ART. 3 – I SOCI

I Soci si distinguono in soci ordinari, soci onorari, soci sostenitori

Possono essere soci ordinari dell'Associazione:

1. le persone fisiche (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idea, religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto;
2. organizzazioni di volontariato;
3. altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato.

Sono soci onorari le persone fisiche invitate a far parte dell'Associazione, dall'Organo di Amministrazione, per prestigio e/o particolari meriti professionali; sono dispensati dal pagamento della quota associativa. L'Organo di Amministrazione può conferire la qualifica di Presidente onorario a quel socio che presenti requisiti di prestigio, esperienza o anzianità. La carica di Presidente onorario non è carica statutaria necessaria ma facoltativa. Il Presidente onorario è dispensato dal pagamento della quota associativa; non ha la rappresentanza dell'Associazione né poteri, può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Organo di Amministrazione. Al Presidente onorario possono essere eventualmente affidati, dall'Organo di Amministrazione, incarichi specifici di rappresentanza e/o di contatti con altri enti.

Sono dichiarati benemeriti i soci che, a giudizio dell'Organo di amministrazione, in sintonia con le finalità dell'Associazione, abbiano giovato alla stessa per cospicui apporti di carattere culturale o finanziario.

L'Organo di Amministrazione può nominare tra i soci, per singoli atti o categorie di atti, procuratori speciali.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

ART. 4 – CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, su richiesta dell'aspirante socio. La deliberazione è comunicata all'associato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda questa deve essere motivata e comunicata entro 60 giorni all'interessato.

La qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione e decesso. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto all'Organo di Amministrazione. L'espulsione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso per più di tre mesi, o ponga in essere comportamenti che provochino danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'espulsione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

La perdita per qualsiasi motivo, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione. Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

ART. 5 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i Soci hanno diritto di:

1. eleggere gli organi associativi ed essere eletti negli stessi;
2. esaminare i libri sociali;
3. essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
4. frequentare i locali dell'Associazione;

5. partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalle associazioni;
6. concorrere alla elaborazione ed approvare il programma di attività;
7. essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;
8. prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
9. prendere visione dei bilanci,

Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto e gli eventuali regolamenti interni, di rispettare le decisioni degli organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.

ART. 6 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea, l'Organo di Amministrazione, l'Organo di Controllo (eventuale) e l'Organo di Revisione Legale dei Conti (eventuale).

ART. 7 – ASSEMBLEA

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione che può essere ordinaria e straordinaria. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati ed in regola con il pagamento della quota associativa. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che l'Organo di Amministrazione lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un decimo dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno dieci giorni prima della data della riunione mediante avviso da inviare ai soci e da pubblicare nell'albo dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, la data, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione nonché l'ordine del giorno. Tra la prima e la seconda convocazione devono trascorrere almeno 24 ore.

Possono intervenire all'Assemblea (Ordinaria e Straordinaria) con diritto di voto tutti i soci purché in regola col pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto.

Agli associati che siano enti del terzo settore sono attribuiti da uno a cinque voti nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 24, comma 2 del D.Lgs. n.117/2017 s.m.i.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio può avere sino a tre deleghe e comunque nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 24, comma 3 del D.Lgs. n.117/2017 s.m.i. Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

All'Assemblea spettano i seguenti compiti.

IN SEDE ORDINARIA:

1. approvare il bilancio;
2. nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
3. nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
4. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
5. deliberare su eventuali ricorsi da parte dei soci espulsi;
6. approvare gli eventuali regolamenti;
7. approvare le quote associative su proposta dell'Organo di Amministrazione;
8. deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

IN SEDE STRAORDINARIA:

1. deliberare sulla trasformazione, fusione, scioglimento dell'Associazione ed eventuale devoluzione del patrimonio residuo;
2. deliberare sulle modifiche dello Statuto;

3. deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria, presieduta dal Presidente dell'Organo di Amministrazione che nomina fra i soci un Segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei Soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti. L'Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina tra i Soci un Segretario verbalizzante. Per modificare lo Statuto l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno i 3/4 degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. Per deliberare sulla trasformazione, fusione, scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

Tutte le delibere assembleari ed i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle assemblee dei Soci sono pubblicizzati ai Soci con l'esposizione per giorni dieci, dopo l'approvazione, nella sede dell'Associazione.

ART. 8 – ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'Organo di Amministrazione è l'organo esecutivo e gestionale dell'Associazione, governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi erano a conoscenza.

L'Organo di Amministrazione è eletto dall'Assemblea ogni tre anni. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri. I membri sono rieleggibili e tutti gli incarichi sono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Gli amministratori possono essere revocati dall'Assemblea dei Soci, rimanendo comunque in carica sino alla elezione del nuovo Organo di Amministrazione. In caso di dimissioni di un componente viene cooptato il primo dei non eletti.

L'Organo di Amministrazione è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e compie tutti gli atti che lo Statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Si riunisce almeno due volte l'anno. Le convocazioni devono essere effettuate, da parte del rappresentante legale, con avviso scritto, fax o posta elettronica. da recapitarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione; in caso d'urgenza è ammessa la convocazione telefonica, e-mail, sms o similari almeno ventiquattro ore prima della riunione. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta. Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono in unica convocazione e sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti. Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti.

L'Organo di Amministrazione decade per dimissioni contemporanee della metà dei suoi componenti.

L'Organo di Amministrazione nomina al proprio interno, con il voto della maggioranza dei presenti, il Presidente dell'Associazione e definisce gli incarichi interni tra i suoi componenti.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti dei terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno. Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca per gravi motivi, deliberata dall'Assemblea con la maggioranza dei presenti. Il Presidente

convoca e presiede l'Assemblea ordinaria e l'Organo di Amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a questi ultimi in merito all'attività compiuta.

Almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del mandato dell'Organo di Amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Organo. Il Vice presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 9 – ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'assemblea quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 s.m.i..

La scelta dei componenti l'organo di controllo avviene secondo quanto previsto dall'art. 2397 del Codice Civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 10 – REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'Assemblea dell'Associazione deve nominare un Revisore legale dei Conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando l'Associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 s.m.i., quando siano costituiti patrimoni destinati o qualora sia ritenuto opportuno.

ART. 11 – DIRETTORE ARTISTICO

Il Direttore artistico è nominato dall'Organo di Amministrazione ed ha i seguenti compiti:

1. sovrintende alla gestione artistica dell'Associazione;
2. propone all'Organo Amministrativo i programmi di attività artistica e lo svolgimento delle manifestazioni;
3. dirige e coordina l'attività di produzione artistica dell'Associazione e le attività connesse e strumentali nel rispetto dei programmi approvati e del vincolo di bilancio;
4. Su invito dell'Organo di Amministrazione, può partecipare alle riunioni dell'Organo stesso.

Su proposta del Direttore Artistico, l'Organo di Amministratore può nominare un collaboratore, scelto tra i soci, di fiducia del Direttore.

ART. 12 – PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

1. quote associative;
2. contributi pubblici e privati;
3. donazioni e lasciti testamentari;
4. rendite patrimoniali;
5. raccolte fondi;
6. entrate derivanti da attività diverse secondarie e strumentali (rif. Art.6 del D.Lgs. n.177/2017).

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli

utili e gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. L'Organo di Amministrazione dovrà predisporre il bilancio di esercizio secondo le modalità dall'art. 13 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio, l'Associazione, a norma dell'art.7 del D.Lgs. 117/2017 s.m.i., per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico.

ART. 13 – LIBRI SOCIALI

L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

1. libro degli associati tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
2. registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
3. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
4. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
5. libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo il seguente iter:

1. richiesta scritta presentata alla segreteria dell'Associazione che provvederà ad inoltrarla all'organo competente;

2. entro dieci giorni la Segreteria comunicherà al Socio richiedente i tempi e le modalità per l'esame dei libri;
3. sono a carico del richiedente le spese per le copie della eventuale documentazione richiesta.

ART. 14 – SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci su proposta dell'Organo di Amministrazione, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere favorevole dell'Ufficio Regionale del Registro Unico del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 15 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117* (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

ART. 16 – NORMA TRANSITORIA

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.

Amministratore

Amministratore

Agenda delle Entrate - Direzione Provinciale di L'Aquila - Ufficio Territoriale di L'Aquila
Registrato a L'Aquila il 05-05-2022 314 Serie 3
Esatti € *Esenti*



Giovanni Spina